

Le novità della Legge di Bilancio del 30/12/2020

La Legge di Bilancio del 30/12/2020 (L.178/2020) all'art. 66, lett. q, comma 14 ha precisato che l'obbligo di sottoscrizione della polizza di cui all'art.119 comma 14 della L.77 del 17/07/2020 *“si può considerare rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 137/2012 (n.d.r. ovvero la polizza RC Professionale base) purché questa:*

- a) non preveda **esclusioni** relative ad attività di asseverazione;*
- b) preveda un **massimale non inferiore a € 500.000, specifico per il rischio di asseverazione** in oggetto, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;*
- c) garantisca, se in operatività di claims made, un'ultrattività pari ad almeno 5 anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno 5 anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.*

La possibilità di utilizzare la polizza base a copertura dell'attività di asseveratore, fortemente auspicata da Rete Professioni Tecniche, è praticamente vanificata dalla conferma che il massimale per questa attività debba essere **“specifico”**, precisazione che impone la creazione sulla polizza base, per l'utilizzo ai fini dell'art.119 c.14 del DL 34/2020, di un'appendice che vincoli una parte del massimale esclusivamente all'attività di asseveratore superbonus 110%, a partire da un minimo di € 500.000 a crescere in base al numero e all'importo delle asseverazioni presentate dal professionista.

La creazione di un'appendice sulla polizza base non è però una soluzione efficacemente percorribile (a meno che la compagnia non consenta la stipula di una postuma relativa alla sola appendice) in quanto comporta diverse criticità tra cui:

- la necessità di dover rinnovare il vincolo sulla polizza base per 10 anni successivi alla presentazione dell'asseverazione con i relativi costi;
- l'incertezza di poter effettivamente rinnovare la polizza con la relativa appendice per 10 anni (la compagnia potrebbe rifiutare il rinnovo o cambiare condizioni di polizza, l'assicurato stesso potrebbe voler cambiare polizza base, ecc.) col rischio di non avere copertura proprio nel momento in cui dovesse servire;
- la necessità di adeguare il massimale vincolato al numero e all'importo delle asseverazioni presentate con continui aumenti del massimale della polizza RC professionale base;
- la difficoltà/impossibilità di ottenere massimali vincolati di un certo importo sulla polizza base;
- l'eventuale ripercussione dei limiti della polizza base anche sull'appendice (ad esempio mancanza della copertura della responsabilità solidale e/o presenza di scoperti).

Le problematiche evidenziate rendono di fatto impraticabile l'opzione di utilizzo della polizza base, per cui l'unica scelta possibile per l'asseveratore resta quella di una polizza stand alone dedicata esclusivamente a questa attività come previsto espressamente dall'art.119 comma 14 modificato che recita: *“ In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità base”.*

Ing. Anna Manzoni - Ing. i. Michela Bendotti

Ingegneri e consulenti assicurative